

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Deliberazione n. 97/2019 del 27 maggio 2019.**

**DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PRELIMINARI AL SORTEGGIO DEI NUOVI MEMBRI AI FINI DELLA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 TER DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7 (ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE PIEMONTE). MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69 DEL 15 MAGGIO 2013. (FP/FF)**

(omissis)

Premesso che:

- Il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148 prevede che le Regioni istituiscano il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
- La Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto richiesto dalla legge statale introducendo, nello Statuto, l'art. 70 bis il quale prevede che “Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”;
- L'articolo 25 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), modificando la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ha sancito l'istituzione del Collegio dei revisori, disciplinandone anche le modalità di nomina e di funzionamento;

Visto l'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 7/2001, il quale stabilisce che il Collegio sia composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e che la nomina avvenga a seguito di estrazione a sorte da parte dell'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Piemonte;

Richiamato l'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il quale prevede che l'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti sia istituito presso il Consiglio regionale e che possano essere iscritti, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;

Considerato che il medesimo articolo 40 octies della l.r. 7/2001 prevede inoltre che, ai fini della costituzione dell'elenco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisca i criteri per l'iscrizione recependo quanto previsto dalla su richiamata deliberazione della Corte dei Conti nonché le modalità di tenuta dell'elenco stesso e stabilisce che l'elenco sia aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito web del Consiglio regionale;

Viste le deliberazioni n. 69 del 15 maggio 2013 e n. 82 dell'11 giugno 2013, con le quali l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha definito i criteri per l'iscrizione all'elenco nonché le modalità di tenuta dello stesso;

Preso atto che il Collegio dei revisori dei conti, a seguito dell'avvenuto sorteggio, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 agosto 2013, n. 16;

Considerato che la durata in carica del Collegio dei revisori, originariamente fissata in tre anni, è stata estesa a cinque mediante la modifica dell'art. 40 nonies della legge regionale 7/2001, operata con legge regionale 28/2015 e che, successivamente, la legge regionale 4/2018, riformulando nuovamente l'art. 40 nonies e l'art. 40 ter della citata legge regionale 7/2001, ha introdotto la possibilità di rinnovare il Collegio per ulteriori due anni con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale;

Considerato che con deliberazione n. 127 del 5 giugno 2018, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere favorevole della Giunta regionale espresso con deliberazione n. 3-6944 del 1 giugno 2018, ha disposto il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti, individuandone la scadenza al 7 agosto 2020;

Considerato inoltre che, con ordinanza n. 428 del 18 ottobre 2018, il TAR Piemonte ha sospeso l'efficacia della sopraccitata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127/2018, nonché di ogni atto presupposto, inerente e consequenziale e, in particolare della D.G.R. 3-6944 del 1 giugno 2018 di acquisizione del parere favorevole al rinnovo, adducendo la sussistenza del fumus boni iuris consistente nel rilevamento di una carenza di motivazione del provvedimento di rinnovo;

Preso atto che, a seguito dell'ordinanza del TAR Piemonte n. 428/2018, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha ritenuto sussistenti, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le ragioni di pubblico interesse alla convalida del provvedimento di rinnovo oggetto di sospensiva e che pertanto, con deliberazione n. 226 del 23 ottobre 2018, ha provveduto alla convalida della precedente deliberazione n. 127/2018, prendendo atto del vizio di legittimità consistente nella carenza di motivazione contestato nell'ordinanza TAR n. 428/2018 e adducendo, a titolo di motivazione, che il rinnovo del Collegio consentito dall'articolo 40 nonies della legge regionale 7/2001 assicura la continuità dell'azione di controllo dei Revisori a fronte dell'adozione di atti legislativi e amministrativi contestualizzati in un arco temporale che richiede una più ampia e documentata conoscenza degli elementi presupposti, anche tenendo conto della fuoriuscita della Regione dal piano di rientro sanitario e della necessità dell'avvenuta ridefinizione delle quote di rientro dal disavanzo finanziario;

Considerato che, con sentenza n. 596 del 16 maggio 2019, il TAR Piemonte, prendendo atto dell'avvenuta convalida della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 127/2018 ad opera della deliberazione n. 226/2018, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso l'originario provvedimento di rinnovo del Collegio, condannando la Regione al pagamento delle spese di giudizio;

Considerato inoltre che, con sentenza n. 598 del 16 maggio 2019, il TAR Piemonte ha disposto l'annullamento della sopra ricordata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226/2018 ravvisando, quale vizio di legittimità dell'atto, l'assenza di adozione, da parte della Giunta regionale, di un nuovo parere favorevole in ordine alla decisione di convalidare la viziata deliberazione di rinnovo, in violazione del principio secondo cui l'esercizio del potere di autotutela deve seguire le

stesse forme e procedure previste per l'adozione dell'atto originario, e condannando anche in questo caso la Regione al pagamento delle spese di giudizio;

Preso atto che, a seguito dell'annullamento, è necessario assicurare in tempi celeri la costituzione di un nuovo Collegio dei revisori, al fine di garantire la continuità dell'azione di controllo posta in capo al Collegio in riferimento a provvedimenti normativi e amministrativi;

Considerato in particolare che l'urgenza di costituire un nuovo Collegio si giustifica con la necessità, da parte di quest'ultimo, di completare l'analisi delle risultanze riportate nel disegno di legge di rendiconto 2018, tenendo conto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha già fissato per il 25 giugno 2019 la seduta non pubblica di contraddittorio con la Regione per le analisi delle osservazioni formulate al disegno di legge, e per il 3 luglio 2019 la data dell'udienza per la parificazione del medesimo rendiconto;

Considerata inoltre la necessità, da parte del nuovo Collegio, di proseguire con tempestività gli adempimenti relativi alla funzione di certificazione della gestione sanitaria accentrata, espressamente attribuiti in capo al Collegio dei Revisori da parte del comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 7/2001, tenendo conto che è in fase di definizione conclusiva la procedura di certificazione del bilancio della gestione sanitaria accentrata;

Preso atto che non è possibile procedere all'ulteriore conservazione del provvedimento di rinnovo del Collegio di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 127/2018, in quanto tale atto è già stato adottato dall'Ufficio di Presidenza e ha condotto all'annullamento dello stesso ad opera della sentenza TAR n. 598/2019 sopra citata;

Rilevato che il comma 1 bis dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001 prevede che, in caso di rinnovo del Collegio, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, vi provveda con propria deliberazione almeno due mesi prima della scadenza, ancorandone pertanto l'avvio della procedura di rinnovo ai citati due mesi antecedenti;

Ritenuto quindi che non sia più possibile addivenire ad un provvedimento di rinnovo dell'originario Collegio in quanto, come sopra argomentato, risulta cronologicamente inapplicabile il ricordato comma 1 bis dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001, e che pertanto, anche sulla base di un'istruttoria condotta dagli uffici anche con l'ausilio dell'Avvocatura regionale, un successivo provvedimento di rinnovo potrebbe rischiare di esporre la Regione ad una ulteriore contestazione per vizio procedimentale;

Considerato che è pertanto necessario procedere a porre in essere gli adempimenti procedurali previsti dal percorso ordinario di nomina disciplinato dal capo III bis della legge regionale 7/2001 e procedere quindi, ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001, al sorteggio, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tra gli iscritti al già richiamato elenco costituito presso il Consiglio regionale, al fine di addivenire al decreto di nomina del nuovo Collegio;

Valutato quindi opportuno stabilire che il sorteggio tra gli iscritti all'elenco regionale avrà luogo in seduta pubblica il giorno 04 giugno 2019, alle ore 14.00, presso l'Aula consiliare del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, 10121 Torino;

Ricordato che è rimasta costantemente possibile nel tempo la facoltà di presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e che l'elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei

conti è stato ed è oggetto di costante aggiornamento, così come disposto dalla su richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013;

Ritenuto necessario procedere alla cristallizzazione dell'elenco complessivo all'interno del quale l'Ufficio di Presidenza procederà alle operazioni di sorteggio, non essendo possibile registrare un automatismo tra la presentazione delle domande e l'inserimento delle stesse nell'elenco, in quanto solo le domande validamente presentate e ritenute idonee a seguito di istruttoria possono confluire nella formazione del suddetto elenco;

Ritenuto pertanto di stabilire, ai fini della suddetta cristallizzazione, che concorreranno alle operazioni di sorteggio tutti i soggetti già regolarmente iscritti nell'elenco regionale, nonché tutti coloro che, entro le ore 24.00 del 30 maggio 2019 presenteranno regolare domanda, ritenuta idonea a seguito di istruttoria, e di procedere alla contestuale adozione di un apposito comunicato da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché da trasmettere al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili affinché ne venga data tempestiva diffusione ai relativi Ordini territoriali;

Stabilito di dare mandato alla Segretaria Generale del Consiglio regionale di trasmettere con propria nota all'Ufficio di Presidenza, entro il giorno individuato per le operazioni di sorteggio, l'elenco definitivo di tutti i soggetti tra i quali l'Ufficio di Presidenza procederà al sorteggio stesso;

Dato altresì atto che le candidature validamente presentate oltre le ore 24.00 del 30 maggio 2019 e ritenute idonee a seguito di istruttoria non potranno concorrere al sorteggio ma saranno utilmente considerate ai fini dell'implementazione dell'elenco regionale, oggetto di costante aggiornamento ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013;

Ritenuto inoltre opportuno modificare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 dei criteri di formazione e tenuta dell'elenco regionale, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013, sostituendo le parole "I tre Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza provvederanno all'estrazione di un singolo numero a testa" con le parole "Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'estrazione di tre numeri", in quanto, ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di soli quattro componenti e non è quindi necessaria la presenza simultanea dei tre Consiglieri Segretari;

Rilevato che la modifica del comma 1 dell'articolo 40 nonies della legge regionale 7/2001 intervenuta ad opera dell'articolo 30 della legge regionale 4/2018 ha soppresso, in capo ai componenti del Collegio, il divieto di essere immediatamente rinominabili;

Preso atto che l'articolo 5 dell'allegato A alla su richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013 contiene ancora la previsione del divieto di immediata rinomina dei componenti il Collegio;

Considerato quindi necessario, a fini di una corretta applicazione dell'odierno dettato legislativo nonché per esigenze di pulizia normativa e di coordinamento, sopprimere al comma 1 dell'articolo 5 del citato allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013 le parole "I soggetti nominati non sono immediatamente rinominabili";

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto delle sentenze n. 596 e n. 598 del 16 maggio 2019, del TAR Piemonte così come descritte in premessa;
2. di disporre, ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il sorteggio tra i soggetti validamente iscritti all'elenco regionale al fine di addivenire alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte;
3. di stabilire che il sorteggio tra gli iscritti all'elenco regionale avrà luogo in seduta pubblica il giorno 04 giugno 2019, alle ore 14.00, presso l'Aula consiliare del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, 10121 Torino;
4. di stabilire, ai fini della cristallizzazione dell'elenco complessivo all'interno del quale l'Ufficio di Presidenza procederà alle operazioni di sorteggio, che concorreranno alle operazioni di sorteggio tutti i soggetti già regolarmente iscritti nell'elenco regionale, nonché tutti coloro che, entro le ore 24.00 del 30 maggio 2019 presenteranno regolare domanda, ritenuta idonea a seguito di istruttoria;
5. di procedere alla contestuale adozione di un apposito comunicato da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché da trasmettere al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili affinché ne venga data tempestiva diffusione ai relativi Ordini territoriali;
6. di dare mandato alla Segretaria Generale del Consiglio regionale di trasmettere con propria nota all'Ufficio di Presidenza, entro il giorno individuato per le operazioni di sorteggio, l'elenco definitivo di tutti i soggetti tra i quali l'Ufficio di Presidenza procederà al sorteggio stesso;
7. di dare atto che le candidature validamente presentate oltre le ore 24.00 del 30 maggio 2019 e ritenute idonee a seguito di istruttoria non potranno concorrere al sorteggio ma saranno utilmente considerate ai fini dell'implementazione dell'elenco regionale, oggetto di costante aggiornamento ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013;
8. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 dei criteri di formazione e tenuta dell'elenco regionale, di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013, sostituendo le parole "I tre Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza provvederanno all'estrazione di un singolo numero a testa" con le parole "Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'estrazione di tre numeri";
9. di sopprimere, per le motivazioni di cui in premessa, al comma 1 dell'articolo 5 del citato allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69/2013 le parole "I soggetti nominati non sono immediatamente rinominabili";
10. di dare mandato agli uffici del Consiglio regionale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'istruttoria delle candidature pervenute ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, nonché tutti i conseguenti adempimenti finalizzati alla nomina del Collegio.